



Fondata nel 1945

**Associazione Nazionale Aziende Produttrici, Importatrici e  
Distributrici di prodotti e servizi per l'I.C.T.**  
Codice Fiscale 01796460150 – Partita IVA 09556140151

Via Sangro, 13/A 20132 Milano Tel.02/28381307 Fax 02/2841032  
[segreteria@comufficio.it](mailto:segreteria@comufficio.it) – [www.comufficio.it](http://www.comufficio.it)

**N.I. 2/2020**

**Agli Associati Comufficio  
Loro sedi**

Milano, 8 gennaio 2020

**OGGETTO: Novità normative in materia di IVA, lotteria nazionale dello scontrino e trasmissione telematica dei corrispettivi.**

Portiamo a vostra conoscenza le recenti novità normative in materia di IVA, di lotteria nazionale dello scontrino, di trasmissione telematica dei corrispettivi e alcune risposte fornite dall'AE su temi di interesse generale, i cui testi completi sono, come noto, disponibili nel sito dell'Agenzia delle entrate: [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).

Vi riportiamo in allegato una Nota del nostro consulente **Dr. Francesco Scopacasa**, che contiene una **sintesi** delle principali novità relative all'IVA, alla lotteria dello scontrino e alla trasmissione telematica dei corrispettivi contenute nei provvedimenti sopra indicati e le **prime considerazioni a commento**.

In essa in particolare, per quanto riguarda la **trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi**, viene confermato che l'obbligo è divenuto operante **dal 1° gennaio 2020 per tutti gli esercenti** il commercio al dettaglio e le altre attività assimilate ai fini IVA, indipendentemente dal volume d'affari realizzato, ma fatte salve le specifiche tipologie di operazioni che risultano **esonerate** con decreto.

Vi ricordiamo tuttavia che, **fino al 30 giugno 2020**, i soggetti che non hanno la disponibilità del Registratore Telematico possono beneficiare della "moratoria" delle sanzioni, a condizione che "memorizzino" i dati delle operazioni effettuate in ciascun giorno per mezzo dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale e li inviino telematicamente entro la fine del mese successivo a quello di riferimento con le modalità che sono già state indicate dall'Agenzia delle entrate.

Vi segnaliamo inoltre che l'Agenzia delle entrate ha rilasciato **nuove Specifiche Tecniche** dei Registratori Telematici (versione 9.0 – dicembre 2019) e un nuovo **tracciato del file XML** dei dati dei corrispettivi (ver. 7.0 – marzo 2020) che potrà essere utilizzato dal 1° marzo 2020 e diverrà obbligatorio dal 1° luglio 2020.

Per quanto riguarda invece la **lotteria degli scontrini**, come risulta dalla medesima Nota allegata, l'avvio è stato **spostato al 1° luglio 2020** e si attende la prossima pubblicazione del Provvedimento dell'Agenzia delle entrate, di intesa con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che ne stabilirà i dettagli e le modalità operative.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale  
Fabrizio Venturini

**Dr. Francesco Scopacasa**

**7 gennaio 2020**

**Indicazioni sintetiche sulle recenti novità normative e di prassi amministrativa in materia di  
IVA, lotteria nazionale dello scontrino e trasmissione telematica dei corrispettivi.**

**SOMMARIO**

1. Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: legge di bilancio per il 2020;
2. Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre 2019 convertito in legge dalla L. 19.12.19 n. 157: c.d. decreto fiscale "collegato";
3. Provvedimento AE n. 739122 del 31 ottobre 2019 e allegati: lotteria dello scontrino; adempimenti e definizione del file telematico da trasmettere.
4. Provvedimento AE n. 1432217 del 20 dicembre 2019 e allegati: modifiche al Provv. AE n. 182017 del 28.10.2016 - disciplina generale dei RT;
5. Specifiche Tecniche dei RT ver. 9.0 allegate al Provv. AE n. 1432217 del 20 dicembre 2019;
6. Provvedimento AE n. 1432381 del 23 dicembre 2019: modifiche al Provv. AE n. 739122 del 31.10.2019 - disciplina della lotteria dei corrispettivi;
7. DM MEF 24.12.19 – modifiche al DM MEF del 10.5.19: operazioni esonerate;
8. Provvedimento AE n. 22549 del 30 dicembre 2019: modifiche al Provv. AE n. 106701 del 28.05.2018 – Decorrenza dell'obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate da impianti di distribuzione stradale;
9. Risposta AE n. 419 del 23 ottobre 2019: RT e utilizzo dei buoni-pasto;
10. Risposta AE n. 420 del 23 ottobre 2019: Ventilazione dei corrispettivi.
11. Risposta AE n. 486 del 14 novembre 2019: Gestione congiunta di albergo e di ristorante;
12. Risposta AE n. 506 del 10 dicembre 2019: Esercizio di attività di spettacolo;
13. Risposta AE n. 519 del 10 dicembre 2019: Buoni-corrispettivo monouso e multiuso;
14. Risposta AE n. 532 del 20 dicembre 2019: Gestione di contabilità separate con unico RT;
15. Risposta AE n. 534 del 20 dicembre 2019: Gestione di parcometri;
16. Risposta AE n. 535 del 20 dicembre 2019: Esercizio di attività di intrattenimento.

\*\*\*\*\*

**1. Legge n. 160 del 27 dicembre 2019: legge di bilancio per il 2020.**

La legge di bilancio per il 2020 contiene nell'**articolo 1, comma 3**, l'annunciata manovra che consente di evitare il temuto aumento delle **aliquote IVA**; queste, pertanto, **rimangono invariate per l'anno 2020**. Il problema si riproporrà tuttavia per gli anni successivi al 2020, in caso di mancata "sterilizzazione" della c.d. "clausola di salvaguardia".

**Fondata nel 1945**

In tale eventualità, come risulta dal rigo denominato "comma 3" della Tabella che segue, tratta dal Dossier elaborato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati, l'aliquota ridotta del **10 % salirà al 12 %** per l'anno 2021 e successivi, mentre l'aliquota ordinaria del **22 % salirà al 25 %** per l'anno 2021 e ulteriormente al **26,5 %** per l'anno 2022 e successivi.

	2020	2021	2022	2023	2024	dal 2025
<b>1) Aliquota IVA ridotta</b>						
- aliquota vigente a gen 2018	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%
- aliquota vigente al 31/12/2019	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%	13,0%
- <b>comma 3</b>	<b>10,0%</b>	<b>12,0%</b>	<b>12,0%</b>	<b>12,0%</b>	<b>12,0%</b>	<b>12,0%</b>
<b>2) Aliquota IVA ordinaria</b>						
- aliquota vigente a gen 2018	24,9%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%
- aliquota vigente al 31/12/2019	25,2%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%	26,5%
- <b>comma 3</b>	<b>22,0%</b>	<b>25,0%</b>	<b>26,5%</b>	<b>26,5%</b>	<b>26,5%</b>	<b>26,5%</b>
<b>3) Accise prodotti petroliferi</b>						
- normativa vigente al 31/12/2019	400 mln	400 mln	400 mln	400 mln	400 mln	400 mln
- <b>comma 2</b>	<b>0</b>	<b>1.221 mln</b>	<b>1.683 mln</b>	<b>1.954 mln</b>	<b>2.054 mln</b>	<b>2.154 mln</b>

Fonte: Elaborazione del Servizio bilancio dello Stato.

La legge di bilancio per il 2020, nei numerosi commi (884) di cui si compone l'articolo 1, non contiene indicazioni specifiche in tema di trasmissione telematica dei corrispettivi di diretto interesse per l'attività delle Imprese Associate; contiene tuttavia numerosi interventi sulla fiscalità centrale e locale che costituiscono argomento di interesse generale.

Si indicano sommariamente qui di seguito per titoli **alcuni argomenti** con il riferimento ai relativi commi dell'art. 1 al fine di consentire un rapido reperimento per eventuali approfondimenti:

- c. 288 – Rimborso in denaro ai soggetti che effettuano acquisti di beni e servizi con **strumenti elettronici**. Le condizioni e criteri di applicazione del rimborso saranno stabiliti con un decreto del MEF;
- c. 559 – Istituzione dell'**ILCCI** – Imposta locale sul consumo applicabile dal 1° gennaio 2020 nel territorio di **Campione d'Italia** sulle vendite e prestazioni effettuate **nei confronti di consumatori finali**. La disciplina applicativa è simile a quella dell'IVA italiana e l'imposta si applica con le aliquote in vigore per l'IVA della legge federale svizzera (2,7%, 3,5%; 7,7%);
- c. 634 – Istituzione dell'imposta di consumo sui manufatti di singolo impegno (MACSI) realizzati con materie plastiche (c.d. "**plastic tax**", con decorrenza prevista da luglio 2020);
- c. 661 – Istituzione dell'imposta di consumo sulle bevande analcoliche ("bevande edulcorate") (c.d. "**sugar tax**", con decorrenza prevista da ottobre 2020);
- c. 677 – I **buoni pasto** sono esenti da IRPEF fino a 4 euro (già 5,29 euro) se cartacei e fino a 8 euro (già 7 euro) se elettronici;
- c. 678 – Modifiche alla disciplina dell'Imposta sui servizi digitali (c.d. "**web tax**");
- c. 679 – Le **detrazioni del 19 % ai fini IRPEF** per oneri sostenuti per acquisti di beni o servizi spettano solo se i pagamenti sono effettuati con versamento bancario o postale, ovvero mediante carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari ovvero mediante altri sistemi di pagamento (art. 23 del D.Lgs. n. 241/1997);
- c. 692 – Requisiti di accesso al **regime forfetario agevolato (c.d. "minimi)**: invariato il limite di 65.000 euro di ricavi da lavoro autonomo realizzati nell'anno precedente, ma adesso occorre anche non avere percepito redditi da lavoro dipendente o da pensione o assimilati, superiori a 30.000 euro. Resta fermo l'esonero dall'obbligo della fatturazione elettronica ma se il fatturato è costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine dell'accertamento fiscale è ridotto di un anno. **Resta infine fermo l'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi** per i soggetti che esercitano il commercio al minuto e/o le altre attività assimilate di cui all'art. 22/IVA;

Fondata nel 1945

- c. 738 – Nuova disciplina delle **imposte IMU/TASI** sugli immobili a decorrere dall'anno 2020;
- c. 816 – A decorrere dall'anno 2021, istituzione da parte di comuni, province e città metropolitane del **"canone"** patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, sostitutivo di TOSAP (occupazione di spazi ed aree pubbliche), dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e del canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari.

## 2. Decreto Legge n. 124 del 26.10.19, conv. in L. 19.12.19 n. 157.

Il DL n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019 (in GU n. 301 del 24.12.19), c.d. decreto fiscale "collegato" è composto da oltre 60 articoli. In questa sede ci limitiamo a segnalarvi qui di seguito i seguenti:

- **Art. 14 - Fatture elettroniche.** I dati delle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio sono memorizzati dallo SdI e conservati **per otto anni** a disposizione dell'Agenzia delle entrate e della Guardia di Finanza per le attività di controllo (modifica art. 1 del D.Lgs. n. 127/2015).
- **Art. 15 - Sistema Tessera Sanitaria.** Le farmacie e gli altri operatori tenuti all'invio dei dati al Sistema TS che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche, **non possono** emettere fatture elettroniche **per l'anno 2020** (modifica art. 10 bis del D.L. n. 119/2018). I medesimi operatori, tenuti all'invio telematico all'AE dei dati dei corrispettivi, **a decorrere dal 1° luglio 2020** trasmettono i dati di tutti i corrispettivi al Sistema TS (invece che all'AE), secondo uno specifico file XML in corso di predisposizione (modifica art. 2, c. 6-quater del D.Lgs. n. 127/2015).
- **Art. 16 - Bozze di documenti precompilati.** A partire dalle operazioni IVA effettuate **dal 1° luglio 2020** AE mette a disposizione del contribuente, in via sperimentale, le bozze dei **registri IVA** delle fatture attive e passive e della **liquidazione periodica IVA**. A partire dalle operazioni IVA effettuate **dal 1° gennaio 2021** AE mette a disposizione anche la **bozza della dichiarazione annuale IVA** (modifica art. 4 del D.Lgs. n. 127/2015).
- **Art. 17 - Bollo sulle fatture elettroniche.** L'articolo integra le modalità di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e stabilisce le sanzioni applicabili in caso di ritardo, omesso o insufficiente versamento. Se l'importo annuo dell'imposta dovuta non supera 1.000 euro, è consentito il pagamento mediante due versamenti semestrali al 16 giugno e 16 dicembre di ciascun anno (modifica art. 12-novies del D.L. n. 34/2019).
- **Art. 18 – Modifica dei limiti di utilizzo del contante.** Il limite massimo per i pagamenti in contanti attualmente stabilito in euro 2.999,99, continua ad applicarsi fino al 30 giugno 2020; a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, si applica il **limite di 2.000 euro** e, a decorrere dal 1° gennaio 2022, il **limite di 1.000 euro** (modifica art. 49 del D.Lgs. n. 231/2007).
- **Art. 19 – Modifica della disciplina della lotteria dello scontrino.** E' stabilita un'**esenzione fiscale dei premi della lotteria** nazionale degli scontrini. I premi attribuiti non concorrono a formare il reddito del percipiente per l'intero ammontare corrisposto nel periodo d'imposta e non sono assoggettati ad alcun prelievo erariale. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori (c.d. "cashless") è inoltre stabilita l'istituzione di premi speciali, per un ammontare complessivo annuo non superiore a 45 milioni di euro, da attribuire mediante **estrazioni aggiuntive** a quelle ordinarie, ai soggetti che effettuano transazioni attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, sono disciplinate le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria, comprese le modalità delle estrazioni aggiuntive, prevedendo premi, nell'ambito del predetto ammontare complessivo, **anche per gli esercenti** che hanno certificato le operazioni di cessione di beni ovvero prestazione di servizi. Le estrazioni aggiuntive per i pagamenti "cashless" sostituiscono la maggiorazione del 100 % della probabilità di vincita che

**Fondata nel 1945**

era stata inizialmente prevista dalla normativa. (modifica art. 1, commi 540 - 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).

- **Art. 20 – Avvio della lotteria dello scontrino e utilizzo del “codice lotteria”.** L’avvio della lotteria dello scontrino, già previsto per il 1° gennaio 2020, è **differito al 1° luglio 2020**. Inoltre, per motivi legati alla tutela della “privacy”, è stato stabilito che il soggetto che intende partecipare alla lotteria deve fornire all’esercente, **in luogo del proprio codice fiscale**, un “**codice lotteria**” che ottiene accedendo ad un apposito portale che sarà disponibile nel sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli. Infine, è stato modificato il regime iniziale che prevedeva sanzioni a carico dell’esercente che rifiutava di acquisire il codice fiscale del partecipante alla lotteria. E’ stato invece stabilito che, in caso di rifiuto dell’esercente di acquisire il “codice lotteria” al momento dell’acquisto, il consumatore **puo’ segnalare** tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito internet dell’Agenzia delle entrate. Tali segnalazioni sono utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dal Corpo della guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione. (modifica art. 1, commi 540 - 544, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
- **Art. 21 – Certificazioni fiscali e pagamenti elettronici.** A decorrere **dal 1° gennaio 2021**, gli esercenti che adottano **sistemi evoluti di incasso dei corrispettivi**, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, potranno assolvere mediante tali sistemi all’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, sempreché tali sistemi consentano la memorizzazione, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno definiti le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso, idonei per l’assolvimento degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei dati. (modifica art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) e art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015).
- **Art. 22 – Credito d’imposta su commissioni per pagamenti elettronici.** In relazione alle cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali **dal 1° luglio 2020**, agli esercenti i cui ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare **non superiore a 400.000 euro**, spetta un credito di imposta pari al **30 per cento delle commissioni** addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dalla normativa sull’Anagrafe Tributaria (art. 7 del DPR n. 605/1973). Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e, a tal fine, i predetti operatori finanziari trasmettono agli esercenti, mensilmente e per via telematica, l’elenco e le informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo di riferimento.
- **Art. 23 – Abrogato.** L’articolo 23 contenuto nel testo originario del decreto n. 124/2019 stabiliva l’applicazione di sanzioni a carico degli esercenti in caso di loro rifiuto di accettare pagamenti elettronici con carte di debito e credito, ma è stato abrogato in sede di conversione in legge, dalla L. n. 157/2019. Quindi: al momento **nessuna sanzione per l’esercente che rifiuta** il pagamento elettronico.
- **Art. 32 – Autoscuole: IVA sulle lezioni di guida per il conseguimento della patente.** Ai fini dell’IVA le lezioni di guida per il conseguimento della patente erano state finora considerate comprese tra le prestazioni **esenti** di insegnamento e didattiche in genere di cui all’art. 10, c. 1, n. 20) del DPR n. 633/72. Per esse era stato stabilito anche l’esonero dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi con scontrino fiscale o ricevuta fiscale (art. 2, lett. q) del DPR n. 696/1996) e, conseguentemente, tali prestazioni erano anche esonerate dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi per effetto del DM 10.5.19. In adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia UE del 14 marzo 2019, causa C-449/17, a decorrere dal 1° gennaio 2020 queste prestazioni sono state esplicitamente ricondotte nel novero delle operazioni **imponibili** e **quindi anche le autoscuole sono tenute all’obbligo della trasmissione telematica dei dati dei relativi corrispettivi**. Tuttavia è stato

Fondata nel 1945

stabilito che, in via temporanea **fino al 30 giugno 2020**, gli esercenti possono documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale, con l'osservanza delle relative discipline. (modifica art. 10, n. 20) del DPR n. 633/72, e art. 2, lett. q) del DPR n. 696/1996).

**3. Provvedimento AE n. 739122 del 31 ottobre 2019** : lotteria dei corrispettivi; adempimenti e definizione del file telematico da trasmettere.

Questo provvedimento stabilisce le regole per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi **validi ai fini della lotteria**. La decorrenza, come modificata con il successivo Provv. AE n. 1432381 del 23 dicembre 2019 (Vedi oltre), è stata **fissata al 1° luglio 2020**; pertanto, entro il 30 giugno 2020 i Produttori dovranno adeguare i RT e l'AE dovrà adeguare la procedura web per l'emissione del documento commerciale. In particolare, entro tale data i RT dovranno essere configurati per consentire, anche mediante lettura ottica, l'acquisizione del "**codice lotteria**", che il consumatore avrà la **facoltà** di rilasciare. Il **documento commerciale** valido per la lotteria contiene oltre ai dati identificativi del RT, i seguenti dati:

- a) denominazione del cedente/prestatore;
- b) identificativo/progressivo completo del documento trasmesso;
- c) identificativo del punto cassa (in caso di server RT);
- d) data e ora del documento;
- e) importo del corrispettivo, importo del corrispettivo pagato in contanti, importo del corrispettivo pagato con strumenti elettronici e importo del corrispettivo non pagato;
- f) codice lotteria del cliente.

Il RT elabora un **apposito file XML** comprendente anche i dati relativi ai **documenti di reso o annullo**. Il file deve essere conforme al tracciato "Tipi Dati Documento Commerciale ai fini Lotteria" allegato al provvedimento ed è trasmesso all'AE tramite un apposito servizio esposto e nel rispetto di determinate regole procedurali.

L'AE, acquisiti i file e verificata la loro regolarità formale, li trasmette all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ai fini dell'alimentazione della banca dati Sistema Lotteria.

**4. Provvedimento AE n. 1432217 del 20 dicembre 2019**: disciplina dei RT e modifiche al Provv. AE del 28.10.2016.

Questo provvedimento ha modificato il precedente Provv. AE n. 182017 del 28.10.2016 che stabilisce la **disciplina generale della produzione e dell'utilizzo dei RT**.

In particolare, rispetto al precedente testo:

- a) È stato sostituito il punto 1.4 relativo agli apparecchi misuratori "adattati" a RT per i quali, ferma la validità di un anno – non rinnovabile – della eventuale proroga del provvedimento di approvazione del relativo modello, è stato tuttavia disposto che: "L'Agenzia, sentita la Commissione per l'approvazione degli apparecchi misuratori fiscali, può approvare le modifiche, in via transitoria e comunque **non oltre il 31 dicembre 2022, che si rendano necessarie per l'adeguamento di Registratori di cassa**, adattati ai sensi del primo periodo ed immatricolati, per i quali sia scaduto il provvedimento di approvazione del relativo modello".

(**Nota**: con questa disposizione alcuni modelli di Registratori di cassa già presenti nel mercato potranno essere temporaneamente adattati, con il parere favorevole della Commissione, alle caratteristiche delle nuove Specifiche tecniche e a quelle per la lotteria).

- b) E' stata introdotta una nuova procedura per consentire ai Produttori la possibilità di "**autocertificare**" la conformità di RT o Server-RT già regolarmente approvati, ai nuovi requisiti tecnici introdotti dal Provv. AE n. 739122 del 31 ottobre 2019 (**lotteria**) (punto 1.5.1) e alle nuove **Specifiche tecniche ver. 9.0** (punto 1.5.2).

**Fondata nel 1945**

- c) È stato sostituito il punto 3.1, precisando che la **memorizzazione dei dati** dei corrispettivi giornalieri mediante l'uso del Registratore Telematico deve essere effettuata al momento dell'effettuazione dell'operazione.

(**Nota:** si ritiene tuttavia che il termine "effettuazione" qui utilizzato, sia riferibile al momento "fisico" della "consegna", per le cessioni di beni e dell'"ultimazione", per le prestazioni di servizi ovvero del "pagamento" se questo è anticipato rispetto alla predetta consegna o ultimazione).

E' stato inoltre precisato che la trasmissione telematica dei dati deve avvenire **entro 12 giorni** dalla effettuazione / memorizzazione. Coerentemente con quest'ultima precisazione, il termine di 12 giorni è stato inserito anche nelle Specifiche tecniche versione 9.0 (vedi oltre) in sostituzione del termine di 5 giorni che era indicato nella precedente versione 8.0.

- d) E' stato infine introdotto un nuovo punto 4.2 nel quale, in considerazione delle sostanziali modifiche contenute nel **nuovo Tracciato del file XML "Tipi dati per i corrispettivi", versione 7.0 – marzo 2020** rispetto all'attuale versione 6.0 – novembre 2017, è stabilito che, al fine di consentire un congruo periodo di adeguamento dei registratori telematici, dovrà essere utilizzata:
- **fino al 29 febbraio 2020**, la ver. 6.0 – novembre 2017;
  - **dal 1° marzo 2020 fino al 30 giugno 2020**, la ver. 6.0 – novembre 2017 ovvero, in alternativa, la ver. 7.0 – marzo 2020;
  - **dal 1° luglio 2020**, esclusivamente la ver. 7.0 – marzo 2020.

## 5. Specifiche Tecniche dei RT ver. 9.0 allegate al Provv. AE del 20 dicembre 2019.

Queste nuove Specifiche tecniche sostituiscono la precedente versione 8.0 – giugno 2019.

In particolare, rispetto al precedente testo, vi segnaliamo le seguenti variazioni:

- **pag. 9/47 – Aggiornamento software** - È stato previsto un apposito codice intervento ("07" Aggiornamento software) nell' "Allegato - Tipi Dati per i Corrispettivi" per comunicare questa tipologia di interventi. Nel tracciato sono presenti anche due appositi campi, 6.5<NumeroSw> e 6.6<DataRelease>, per indicare la versione e la data del software con cui è stato aggiornato il firmware fiscale. Il firmware fiscale è identificato in maniera chiara ed univoca da un sistema di identificazione delle versioni del firmware stesso che deve prevedere un numero progressivo e la data di rilascio, espressa nel formato anno mese giorno.
- **pag. 10/47 – Accesso ai contenuti delle memorie** - Il Registratore telematico (o il Server RT) permette, all' esercente, di disciplinare l'accesso, anche da remoto, ai dati contenuti nella memoria permanente di dettaglio e di riepilogo. In qualunque momento, deve essere possibile inibire o abilitare la lettura, l'esportazione e la ristampa, anche virtuale, dei dati contenuti nelle due memorie.
- **pag. 13/47 – Tutela dei dati presenti nelle memorie** - L' esercente, in quanto titolare del trattamento dei dati presenti nelle memorie del Registratore Telematico ai sensi dell'art. 24 del Regolamento Generale sulla protezione dei dati 2016/679, deve mettere in atto adeguate misure tecniche organizzative al fine di garantire la conformità del trattamento al Regolamento stesso.  
(**Nota:** Questo periodo recepisce le indicazioni del Garante della Privacy e sostituisce il periodo contenuto nella versione precedente che vietava l'inserimento di "modalità di accesso riservato").
- **pag. 14/47 – Contenuti del Documento commerciale** - Il documento commerciale deve sempre riportare le seguenti informazioni, che lo identificano in maniera univoca:

**Fondata nel 1945**

- Matricola del dispositivo, come informazione che individua in maniera univoca il dispositivo che ha emesso il documento commerciale. (matricola del Registratore Telematico oppure matricola del Server-RT con matricola del punto cassa)
- Numero del documento commerciale, che si ottiene concatenando il numero di chiusura (4 cifre) e il numero progressivo (4 cifre), con un trattino "-" separatore tra i due gruppi.
- Data del documento commerciale
- Codice lotteria del consumatore, se liberamente rilasciato dal cliente
- Partita Iva dell'esercente.

Inoltre, in caso il consumatore abbia fornito il codice lotteria per la partecipazione alla Lotteria dei corrispettivi, il Layout del documento commerciale deve riportare tale codice.

- **pag. 19/47 – 2.4 – Attivazione del Registratore** – Sono state eliminate le parole "**presso l'esercente**", confermando quindi indirettamente che l'attivazione del RT può essere effettuata anche **presso il Laboratorio abilitato**.
- **pag. 25/47 – 2.7 - Generazione e trasmissione dati** – La prima parte di questo paragrafo è stata così modificata:

"Il Registratore Telematico o Server RT deve essere in grado di predisporre, a partire dai dati contenuti nella **memoria permanente di riepilogo**, in **quella di lavoro** e in **quella di dettaglio** (DGFE), ogni tracciato idoneo ai dati che devono essere inviati. Inoltre, il Registratore Telematico o Server RT dovrà firmare digitalmente i suddetti tracciati con il certificato "dispositivo" rilasciato dall'agenzia delle entrate e nel rispetto dei vincoli di sicurezza. Per l'interazione tra il Registratore Telematico/Server-RT ed il sistema AE vengono esposti appositi servizi in modalità REST, regolamentati da un protocollo applicativo specifico per ciascuna tipologia di comunicazione. Le trasmissioni dei singoli file sono indipendenti l'uno dall'altro e quindi il Registratore Telematico/Server-RT le può gestire in autonomia rispetto alla risposta sincrona ottenuta dal Sistema AE.

La trasmissione dei corrispettivi avviene utilizzando un orario casuale all'interno dell'intervallo di funzionamento del dispositivo. **Tutte le trasmissioni non dovranno ricadere nella fascia oraria 03:00 - 05:00 antimeridiane.**

Contestualmente alla trasmissione del file XML, il Registratore Telematico riceve dal sistema AE **l'esito che attesta l'avvenuto controllo** della validità del sigillo e della struttura formale dei file trasmessi. Il Registratore Telematico/Server-RT deve essere in grado di interpretare i file di risposta del servizio REST di trasmissione ed eventualmente inviare un alert all'utente per segnalare le situazioni anomale. La risoluzione delle situazioni di **scarto della fornitura** sono a carico dell'Esercente, che con il supporto del produttore e/o del tecnico abilitato, deve adeguare la situazione del Registratore Telematico ed effettuare un nuovo invio. L'esito e, eventualmente, i file xml generati ovvero i dati in esso contenuti e trasmessi al sistema AE sono conservati all'interno della memoria permanente di dettaglio (DGFE) e sono quindi disponibili per una eventuale consultazione presso il punto vendita. Per ciascuna trasmissione non andata a buon fine per motivi diversi dallo scarto della fornitura, nella giornata il Registratore Telematico/Server-RT deve **ripetutamente tentare la trasmissione del singolo file**, schedando un **intervallo minimo fra una trasmissione e l'altra di 15/30 minuti**, fino alla presa in carico da parte del sistema AE. Nel caso di interruzione dell'attività per chiusura settimanale, chiusura domenicale, ferie, chiusura per eventi eccezionali, attività stagionale o qualsiasi altra ipotesi di interruzione della trasmissione (non causata da malfunzionamenti tecnici dell'apparecchio), il Registratore Telematico, alla prima trasmissione successiva ovvero all'ultima trasmissione utile, provvede all'elaborazione e all'invio di un unico file contenente la totalità dei dati (ad importo zero) relativi al periodo di interruzione, per i quali l'esercente non ha effettuato l'operazione di chiusura giornaliera."



Fondata nel 1945

**(Nota:** In particolare, si fa presente che, accogliendo una richiesta di Comufficio, è stato modificato l'intervallo temporale di non accettazione delle trasmissioni da parte del Server AE, da 22:00 – 24:00 a **03:00 – 05:00**).

- **pag. 27/47 – 2.7.1 – Corrispettivi giornalieri** – E' stato inserito il sottoparagrafo 2.7.1 nel quale è stata trasfusa una parte del precedente paragrafo 2.7 ed al quale è stata premessa la seguente parte:

"Al momento della chiusura giornaliera, mediante l'elaborazione dei dati contenuti nella memoria permanente di riepilogo, il Registratore Telematico o Server RT genera un file xml secondo il tracciato riportato nell'allegato "Allegato - Tipi Dati per i Corrispettivi". **Il Registratore Telematico o Server RT, in particolare, deve essere in grado di gestire la corretta differenziazione dei valori dei corrispettivi "non riscossi" riferiti a cessioni di beni ovvero a prestazioni di servizi, a omaggi, a operazioni certificate successivamente con fatture.**

(In **nota**, con riferimento a quest'ultimo punto, AE ha precisato che: "*È il caso, ad esempio, di operazioni regolate da convenzioni: un ristorante che stipula una convenzione con una impresa e fornisce i pasti ogni giorno ai dipendenti di quest'ultima provvedendo ad emettere a fine mese una fattura riepilogativa dei singoli pasti e emettendo i documenti commerciali per corrispettivo non riscosso ai singoli dipendenti alla fine di ogni [pasto]*".

Inoltre, deve gestire il numero di documenti commerciali emessi nel periodo e le tipologie di pagamento utilizzate (contanti e elettronico), l'informazione riferita **all'accettazione di ticket restaurant** e l'eventuale informazione riferita allo **sconto riconosciuto solo al momento del pagamento**.

(In **nota**, AE ha precisato che: "*È il caso in cui l'esercente decide volontariamente di registrare il corrispettivo totale ma di far pagare al cliente una somma inferiore allo stesso. In tale caso, si ricorda che il corrispettivo (imponibile e IVA) da contabilizzare è sempre al lordo dello "sconto a pagare". Cosa diversa, invece, è lo sconto sulle singole operazioni che può sempre essere gestito in fase di memorizzazione.*".

Il Registratore Telematico dovrà essere in grado di gestire, in caso di pagamento integralmente in contanti, **l'arrotondamento previsto dall'art. 13-quater del D.L. n. 50/2017** senza necessità di riportare tale informazione nei dati da trasmettere con l'allegato "Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi".

**(Nota:** si tratta dell'arrotondamento, già previsto dalla legge, a cinque centesimi, per eccesso o per difetto. La precisazione AE conferma quindi che il dato viene inserito nel documento commerciale, ma resta irrilevante ai fini della trasmissione telematica del file XML).

Nei casi in cui **l'esercente operi con più codici attività**, il registratore telematico deve consentire all'esercente di imputare i dati dei corrispettivi specificando l'attività per la quale sta effettuando l'operazione, in modo tale da consentire poi la corretta rendicontazione dei corrispettivi e della relativa imposta per ogni attività.

(Nota: si tratta, ad esempio, dei soggetti che gestiscono un'azienda agricola e un'attività di agriturismo o comunque di soggetti che gestiscono – **con unica partita IVA** – attività diverse con contabilità separata per obbligo o per opzione).

I blocchi di riepilogo dei corrispettivi distinti per aliquota/natura IVA sono contenuti nella memoria di lavoro giornaliera e salvati durante la chiusura nella memoria di dettaglio secondo quanto definito nell' "Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi".

Le forniture devono essere sequenziali ovvero deve essere inviato un progressivo di trasmissione, univoco per ogni Registratore Telematico.

Fondata nel 1945

**I dati dei corrispettivi trasmessi si considereranno riferiti alla data riportata nel campo <DataOraRilevazione> dell'allegato "Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi". In caso di chiusura di cassa oltre le ore 24 del giorno di apertura, al fine di una corretta imputazione dei dati dei corrispettivi e liquidazione IVA - soprattutto con riferimento ai giorni a cavallo del periodo di liquidazione – sarà quindi utile effettuare una prima chiusura di cassa entro le ore 24 del giorno di apertura.**

**(Nota:** In sostanza occorre coordinare questo vincolo tecnico del Sistema AE che attribuisce i corrispettivi alla data in cui è effettuata la chiusura giornaliera, con la disposizione che ha finora consentito di effettuare la "chiusura" giornaliera dell'attività oltre la mezzanotte e annotare i corrispettivi ai fini della liquidazione periodica dell'IVA con riferimento al giorno (precedente) di "apertura".)

La trasmissione dei dati giornalieri avviene con una **frequenza variabile entro 12 giorni** dalla data di memorizzazione dei corrispettivi che coincide con la data di effettuazione delle operazioni.

**(Nota:** è stata quindi cancellata la precedente disposizione che richiedeva di effettuare i tentativi di trasmissione per 5 giorni).

- **pag. 29/47 – 2.7.2 – Documento commerciale ai fini della lotteria** – E' stato inserito il sottoparagrafo 2.7.2, che tuttavia si limita a rinviare alle disposizioni del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2019.
- **pag. 40/47 – Disposizioni per i soggetti "Multicassa"** – Nel paragrafo 3 sono state inserite due variazioni:
  - Pag. 40/47 - E' stato stabilito che "presso il **punto vendita** deve necessariamente essere presente una **postazione di lavoro collegata al server RT e munita di stampante**, dalla quale gli addetti al controllo – mediante apposite credenziali – possano in qualunque momento accedere a tutte le funzioni previste dalle presenti specifiche tecniche, incluse le stampe.";
  - Pag. 43/47 - E' stato precisato che "I sopra citati processi di controllo interno e le verifiche di conformità sono **eseguite almeno ogni 3 anni** (in precedenza, i processi di controllo interno dovevano essere eseguiti annualmente).

**6. Provvedimento AE n. 1432381 del 23 dicembre 2019:** modifiche al Provv. AE n. 739122 del 31.10.2019 - disciplina della lotteria dei corrispettivi.

Questo provvedimento ha modificato il precedente Provv. AE n. 739122 del 31.10.2019 (Vedi sopra), fissando la decorrenza della lotteria **al 1° luglio 2020**.

**7. DM MEF 24.12.19 – modifiche al DM MEF del 10.5.19 :** operazioni esonerate.

Questo decreto ha modificato il precedente DM del 10.5.19 relativo alle operazioni esonerate dall'obbligo della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

Per effetto di tale modifica sono state inserite tra le operazioni esonerate anche le prestazioni relative alla gestione delle **lampade votive nei cimiteri**.

Inoltre, è stato **rimosso il limite del 31 dicembre 2019** che era stato stabilito per l'esonero delle operazioni **"inerenti e connesse"** ad altre operazioni esonerate, ovvero per le operazioni che risultino **"marginali"** (cioè di ammontare complessivo inferiore all'1 % del volume d'affari). L'esonero basato sul criterio di marginalità si applica anche alle operazioni al dettaglio, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, effettuate dagli impianti stradali di distribuzione dei carburanti.

**Fondata nel 1945**

Per le operazioni indicate nel DM 24.12.19 continua quindi ad essere mantenuto l'esonero dall'obbligo della trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi; resta tuttavia fermo che per tutti gli esoneri attualmente vigenti potrà essere disposta in futuro la revoca con appositi decreti del MEF, sentite le categorie interessate.

**8. Provvedimento AE n. 22549 del 30 dicembre 2019:** modifiche al Provv. AE n. 106701 del 28.05.2018 – Decorrenza dell'obbligo di trasmissione dei dati dei corrispettivi per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione effettuate da impianti di distribuzione stradale.

Questo provvedimento ha modificato il precedente Provv. AE n. 106701 del 28.05.2018 che aveva temporaneamente limitato l'obbligo della trasmissione dei dati dei corrispettivi per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione ai soli impianti di distribuzione stradale ad elevata automazione (c.d. "ghost station"). L'obbligo è stato stabilito per tutti gli impianti secondo la seguente gradualità:

- Dal 1.7.2018 – Impianti ad elevata automazione (c.d. "ghost station");
- Dal 1.1.2020 – Impianti che nel 2018 hanno erogato più di 3 milioni di litri di benzina e gasolio;
- Dal 1.7.2020 – Impianti che nel 2018 hanno erogato più di 1,5 milioni di litri di benzina e gasolio;
- Dal 1.1.2021 – Tutti i rimanenti impianti.

Alle operazioni al dettaglio eventualmente effettuate, diverse dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori si applica, ove ricorrano i presupposti per l'esonero, il criterio di marginalità di cui al DM 24.12.19.

### **Risposte AE a interpellati dei contribuenti**

**9. Risposta AE n. 419 del 23 ottobre 2019:** RT e utilizzo dei buoni-pasto.

L'Agenzia delle entrate ha esaminato il caso dell'esercente che trasmette telematicamente i dati relativi ai buoni-pasto ricevuti dai consumatori ai quali ha rilasciato il documento commerciale e, successivamente, trasmette i dati relativi alla fattura elettronica emessa per le medesime operazioni nei confronti della Società emittitrice dei buoni-pasto.

In proposito AE ha affermato che **non sussiste il dubbio della duplicazione degli importi**, "considerato che, (...), la prestazione si considera effettuata al momento del pagamento effettivo (rimborso dei buoni pasto) o, al più, se precedente, al momento di emissione della relativa fattura, **dovento partecipare alla sola liquidazione** (con cadenza mensile o trimestrale) dell'imposta propria di quel momento. Il principio richiamato sarà tenuto presente in caso di **disallineamento** tra i dati trasmessi telematicamente e l'imposta liquidata periodicamente."

(**Nota:** Si ricorda che l'art. 1, c. 677 delle legge di bilancio 2020 (vedi sopra), ha abbassato il limite di esenzione da IRPEF dei buoni pasto cartacei (da 5,29 a 4 euro) e lo ha invece elevato per i buoni pasto elettronici (da 7 a 8 euro).

**10. Risposta AE n. 420 del 23 ottobre 2019:** Documento commerciale e **ventilazione dei corrispettivi**.

L'istante ha fatto presente che per la liquidazione dell'IVA utilizza il metodo della c.d. "ventilazione" dei corrispettivi e di non essere in grado, all'atto della cessione dei beni, di rilevare l'aliquota propria dei singoli beni ceduti.

Fondata nel 1945

L'AE ha risposto che **"nel caso prospettato**, al fine di evitare l'indicazione dell'aliquota IVA nel documento commerciale, **non rilevabile all'atto della cessione** dei singoli beni per le motivazioni evidenziate dall'istante, **è possibile inserire nel documento medesimo la dicitura "AL - Altro non IVA".**

#### **11. Risposta AE n. 486 del 14 novembre 2019:** Gestione congiunta di albergo e di ristorante.

L'istante ha fatto presente che presta servizi di albergo e di ristorante nei confronti di clienti diretti e di clienti che acquistano i servizi tramite agenzie di viaggio.

AE ha precisato in proposito che quando le prestazioni sono acquistate direttamente dal cliente cui sono rese, anche se per il tramite delle agenzie che gestiscono la prenotazione, l'operazione va certificata con la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché **con l'emissione del documento commerciale** (o fattura se richiesta dal cliente). Quando, invece, i servizi sono acquistati dalle agenzie di viaggio in nome proprio per essere poi ceduti ai clienti fruitori, il corrispettivo deve essere documentato **con fattura**.

#### **12. Risposta AE n. 506 del 10 dicembre 2019:** Esercizio di attività di spettacolo.

L'istante ha fatto presente di essere un'associazione senza scopo di lucro con finalità di promuovere, sviluppare e diffondere attività, opere culturali ed artistiche e, in particolare, di **produrre ed organizzare spettacoli teatrali dal vivo**. In tale veste provvede ad inviare periodicamente alla S.I.A.E. i dati relativi ai riepiloghi giornalieri e mensili, come disposto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001 ed ha chiesto se sia obbligato o meno alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

AE ha risposto che **i corrispettivi relativi alle attività spettacolistiche sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi** di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, in quanto tutti i dati relativi ai titoli di accesso emessi **sono già oggetto di separata trasmissione alla SIAE**, in ossequio al decreto 13 luglio 2000, che provvede a metterli a disposizione dell'anagrafe tributaria. **Resta, invece, l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso**, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale.

#### **13. Risposta AE n. 519 del 10 dicembre 2019:** Buoni-corrispettivo monouso e multiuso.

L'istante ha fatto presente di voler implementare un piano di incentivazione nei confronti della propria clientela, mediante il riconoscimento di **"buoni corrispettivo"** o **"voucher"** che intende acquistare da aziende specializzate nel settore delle campagne promozionali e di incentivazione della clientela e che intende assegnare quali omaggi a titolo promozionale e senza essere condizionati al verificarsi di particolari eventi in capo al destinatario che può essere un'impresa o un privato.

L'istante ha chiesto quale trattamento tributario debba essere applicato ai buoni e a tal fine ha precisato che la tipologia di **beni e servizi offerti dai voucher** potrà essere la più varia (capi di abbigliamento, prodotti di elettronica, beni di consumo), includendo anche i cc.dd. **"cofanetti regalo"** (quali smart box), di norma acquistati presso le principali catene commerciali. Questi cofanetti regalo possono comprendere servizi imponibili assoggettati a **una stessa aliquota IVA**, quali soggiorno presso strutture alberghiere e simili oppure cena presso ristoranti selezionabili all'interno di un elenco predefinito, ovvero possono avere ad oggetto servizi imponibili assoggettati a **diverse aliquote IVA**, quali soggiorno presso strutture alberghiere e simili, pratica del golf all'interno di un golf club (ad esempio, green-fee), guida di un'automobile da corsa all'interno di un circuito automobilistico, lezioni di equitazione, snorkeling. In sintesi, i buoni-corrispettivo possono avere ad oggetto **un singolo bene**, ovvero **più beni** soggetti alla medesima aliquota IVA o ad aliquote diverse, ovvero **uno o più servizi** soggetti alla medesima aliquota IVA o ad aliquote diverse.

Fondata nel 1945

AE ha premesso che solo in sede di esame anche preventivo delle **specifiche pattuizioni contrattuali** si potrà stabilire se i voucher soddisfino effettivamente i requisiti per essere qualificabili come buoni-corrispettivo, sulla base dell'inquadramento giuridico vigente.

Ciò che assume rilevanza dirimente ai fini della qualificazione come **monouso** o **multiuso** di un buono-corrispettivo è **la certezza o meno, già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo, del trattamento ai fini dell'IVA attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di servizi**, da intendersi come certezza circa la territorialità dell'operazione e la **natura, qualità, quantità nonché l'IVA applicabile ai beni e servizi** formanti oggetto della stessa, tutti elementi richiesti ai fini della documentazione dell'operazione.

Di conseguenza, nel caso in esame, in sede di stipulazione dei contratti con i propri fornitori la Società terrà conto delle predette indicazioni, ai fini della corretta qualificazione dei buoni-corrispettivo che acquisterà da terzi come buoni monouso o multiuso.

A **titolo meramente esemplificativo**, rientrerebbero nella categoria dei **buoni monouso i cofanetti regalo** in cui sono noti, al momento della loro emissione, il luogo dell'operazione e la natura, qualità, quantità nonché l'IVA applicabile, **le cui aliquote possono essere anche diverse**. Sempre a titolo esemplificativo, rientrerebbero nella categoria dei **buoni multiuso i cofanetti regalo** che offrono la possibilità al possessore di scegliere, nell'ambito di un paniere, uno o più servizi, soggetti ad aliquote IVA diverse.

#### 14. Risposta AE n. 532 del 20 dicembre 2019: Contabilità separate con unico RT.

L'istante ha fatto presente di gestire, nell'ambito della medesima partita IVA ma con contabilità separata, l'attività di **allevamento di bovini** e **l'attività di agriturismo** ed ha chiesto se a tal fine, può **utilizzare un solo registratore telematico** per entrambe le attività.

AE ha risposto in proposito che la soluzione ipotizzata dall'istante, così come descritta - con cui si ipotizza la rilevazione separata dei corrispettivi **mediante assegnazione a ciascuna attività di un numero di "reparto" ovvero con l'assegnazione di un codice a ciascuno dei beni ceduti o dei servizi resi** - è condivisibile, sempre che il giornale di fondo elettronico del registratore telematico consenta di ricostruire i ricavi di ciascuna attività e di procedere alla corretta liquidazione dell'IVA periodica.

AE ha inoltre precisato che, visto che al momento il registratore telematico **trasmette solo un dato aggregato** senza distinguere i corrispettivi relativi alle singole attività, **occorre tenere un prospetto che riepiloghi** i codici assegnati ai singoli beni ceduti e ai servizi resi ovvero il numero dei "reparti" assegnati a ciascuna attività.

(**Nota:** nella versione 7.0 – marzo 2020 del tracciato file "Tipi dati per i corrispettivi" è stato inserito il campo 4.1.15 <CodiceAttivita> nel quale deve essere riportato il Codice attività di riferimento dei dati, indicando senza separatori quanto presente nella tabella ATECO di classificazione delle attività economiche, a cui l'importo parziale si riferisce).

#### 15. Risposta AE n. 534 del 20 dicembre 2019: Gestione di parcometri.

L'istante ha fatto presente che intende partecipare ad una procedura aperta per l'affidamento della fornitura di dispositivi ed apparecchiature di controllo della durata della sosta e per la riscossione dei corrispettivi (**parcometri**) e relativi servizi accessori, e che la società appaltante, nella documentazione di gara, ha espressamente richiesto che i parcometri siano in grado di effettuare la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, secondo le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

AE ha preliminarmente fatto presente che la questione **non riguarda la riconducibilità dei parcometri tra i distributori automatici**, cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 127 del 2015 (come erroneamente ritenuto dall'istante), ma attiene sostanzialmente all'ammissibilità della **scelta della società appaltante di dotarsi di parcometri già potenzialmente idonei alla memorizzazione**

Fondata nel 1945

**elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi** ai sensi del comma 1 (riguardante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti esercenti commercio al minuto ed attività assimilate) dell'articolo 2.

Su tale punto, tuttavia, AE ritiene di non essere legittimata a valutare la correttezza della procedura posta in essere dalla società appaltante, ma può pronunciarsi solo sull'applicazione delle disposizioni tributarie di riferimento.

A tal fine AE ha precisato che gli strumenti per effettuare le operazioni previste sono i **registratori telematici**, i registratori di cassa adattati a registratori telematici e la procedura web messa a disposizione degli operatori sul sito dell'Agenzia delle entrate. **I parcometri non sono stati invece interessati dai richiamati provvedimenti** e quindi non sono state stabilite le regole e le caratteristiche tecniche per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.

#### **16. Risposta AE n. 535 del 20 dicembre 2019:** Esercizio di attività di intrattenimento.

L'istante ha fatto presente di esercitare congiuntamente **attività di intrattenimento varie**, già soggette alla certificazione dei corrispettivi mediante **titoli di accesso** ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1999, n. 544 ed ha chiesto **se possa considerarsi esonerato** dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi ex decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, **essendo tali corrispettivi già certificati e trasmessi telematicamente alla Società Italiana Autori ed Editori (S.I.A.E.)**.

In proposito AE ha fatto rinvio alla risposta ad interpello n. 506 pubblicata il 10 dicembre 2019 in tema di attività di spettacolo (teatro, cinema, sport, ecc.), le cui considerazioni valgono anche per le attività di intrattenimento (discoteche, bowling, go-kart, ecc.). Nella risposta è stato precisato che i corrispettivi relativi a tali attività "sono esclusi dall'obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015, in quanto tutti i **dati relativi a titoli di accesso** emessi sono già oggetto di separata **trasmissione alla SIAE**, in ossequio al decreto 13 luglio 2000, che prevede a metterli a disposizione dell'anagrafe tributaria. Resta, invece, **l'obbligo dell'invio telematico dei dati dei corrispettivi relativi alle attività accessorie diverse dai biglietti d'ingresso**, tradizionalmente documentati con scontrino o ricevuta fiscale."